

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 agosto 2010.

Modifiche al decreto interministeriale n. 5279 del 20 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, in materia di individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi e strategici di preminente interesse nazionale sono individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo le procedure contenute nello stesso comma 1;

Vista la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, con cui è stato approvato il primo programma di infrastrutture strategiche ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, così come modificato dalla delibera CIPE n. 130/2006 ed in ultimo dalla delibera CIPE n. 10/2009 ed indicato all'art. 162, lettere a) e c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il suddetto decreto legislativo n. 163/2006 e, in particolare:

l'art. 162 che definisce alla lettera e) con il termine fondi «le risorse finanziarie - integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture» inserite nel programma sopra citato;

l'art. 163, comma 2, lettere da a) ad f)-bis;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti e, in particolare, l'art. 13, comma 1, in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie a valere sui fondi di cui sopra e le quote a ciascuno assegnate e, sono, inoltre, stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, recante «Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il

superamento di situazioni di emergenza ambientale» e, in particolare, l'art. 1, commi 5 e 6;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un Ministro delegato le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'art. 46, commi 1 e 2, che rfinanzia il fondo infrastrutture anche con la revoca dei finanziamenti già assentiti dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, in particolare, l'art. 45, comma 32, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.»;

Vista la comunicazione del Direttore Generale del Tesoro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2010, con la quale è stato indicato il tasso di interesse massimo da applicare ai mutui con oneri a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della suddetta legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto, altresì, il comma 177-bis dello stesso art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che, il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Visto l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 2006;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 5 aprile 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2004;



Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2005;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, comma 512;

Visto l'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), concernente il ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che: «nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.»;

Vista la circolare 24 maggio 2010, n. 2276, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 5279 del 20 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 1, della suddetta legge 1° agosto 2002, n. 166, con cui sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e sono state stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari;

Ritenuto che occorre provvedere all'aggiornamento, tra l'altro, delle modalità di erogazione dei finanziamenti e di individuazione del tasso massimo applicabile alle operazioni di mutuo di cui al citato decreto interministeriale n. 5279 del 20 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto interministeriale n. 5279 del 20 marzo 2003, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie i soggetti titolari della realizzazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al programma approvato con la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni.».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto interministeriale n. 5279 del 20 marzo 2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Le quote dei contributi di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché le quote dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 46 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e contributi comunque denominati, da assegnare ai soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali compresi nel Programma approvato con delibera CIPE n. 121/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuate di volta in volta dal CIPE in sede di valutazione dei singoli interventi, tenuto conto delle disponibilità esistenti.».

Art. 3.

L'art. 5 del citato decreto n. 5279 del 20 marzo 2003 è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 5.

1. I mutui di cui al precedente art. 2 possono essere assunti con tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con la Cassa Depositi e Prestiti e con la Banca Europea per gli Investimenti.

2. Nei contratti di finanziamento che verranno stipulati dovranno essere indicati il periodo di utilizzo delle risorse finanziarie nonché gli interventi oggetto di finanziamento.

3. L'erogazione del mutuo dovrà avvenire secondo stadi di avanzamento del progetto anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Su motivata e documentata richiesta dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2, da trasmettersi contestualmente in copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'istituto finanziatore anticipa fino al 20% dell'importo complessivo dei lavori a base d'asta, da recuperare proporzionalmente nel corso degli stadi di avanzamento di lavori a fronte di specifici impegni di spesa relativi ai predetti progetti per attività propedeutiche all'esecuzione delle opere.

4. Ai fini della ottimizzazione dei contributi pluriennali, nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento le erogazioni saranno regolate a tasso variabile e il contributo annuo disponibile sarà destinato prioritariamente al pagamento degli interessi maturati e per il restante al rimborso del capitale. Alla fine del periodo di utilizzo il debito residuo risultante dalle predette operazioni sarà rimborsato secondo un piano di ammortamento con rate costanti a tasso fisso, nei limiti delle disponibilità previste.

5. Nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento gli interessi matureranno sugli importi erogati con decorrenza dal giorno successivo alla data di erogazione e saranno calcolati sulla base del tasso variabile ai sensi e per



gli effetti dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per i mutui regolati a tasso variabile di pari durata rispetto a quella dei contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente decreto.

6. Il tasso fisso che dovrà regolare il debito residuo alla data dell'ultima erogazione sarà determinato sulla base del tasso fisso ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i mutui regolati a tasso fisso di pari durata rispetto a quella dei contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente decreto.

7. Lo schema di contratto di mutuo prima della stipula dovrà essere trasmesso, per il preventivo nulla osta, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI. Entro trenta giorni dalla stipula, l'istituto finanziatore dovrà notificare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti copia conforme del contratto di mutuo perfezionato.

8. I soggetti finanziatori, oltre a procedere ad effettuare le comunicazioni relative all'avvenuto perfezionamento delle operazioni secondo le modalità previste dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010 citate nelle premesse, dovranno comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al CIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni intervenuta erogazione delle somme di cui al comma e comunicano allo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni altra informazione relativa ai rapporti di mutui contratti ritenuta utile ai fini delle attività di monitoraggio di cui all'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006».

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo.

Roma, 30 agosto 2010

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
MATTEOLI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 329

10A13752

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 ottobre 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Asiago»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il decreto 19 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.279 del 30 novembre 2007, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 19 novembre 2007, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio per la Tutela del Formaggio Asiago ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni S.r.l.» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Asiago» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origi-

